

Sommario 2/2025



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Obblighi assicurativi Inail per soci e amministratori **4**
- Strumenti di garanzia: la business intelligence **7**
- Processo decisionale dell'imprenditore e del manager **9**



Tecnologia e risparmio

- Question storming per l'innovazione aziendale **11**



Banche

- Linee Guida EBA per la concessione del credito alle imprese **14**



Fisco e amministrazione

- Ravvedimento diritto annuale Camera di Commercio **17**
- Contributi ridotti prima iscrizione a gestione Inps artigiani e commercianti **22**
- Riporto delle perdite fiscali nella fusione e scissione **25**
- Correzione del Modello F24 con la piattaforma Civis **28**
- Concessioni demaniali marittime (D.L. 131/2024) **32**
- Regole del budget operativo **35**



Estero

- Clausole anti riesportazione per conflitto Russia-Ucraina **37**



Gestione del personale

- Regime delle tutele crescenti e reintegra del lavoratore **39**
- Controllo dei lavoratori tramite social media **41**



Commerciale e vendite

- Bias (errori) cognitivi in ambito organizzativo **45**



Contributi e agevolazioni

- Cessione di un bene 4.0 ed effetti sul credito di imposta **47**
- Ires premiale 2025 **49**
- Proroga 2025 bonus investimenti ZES unica **52**
- Incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative **55**



Sicurezza e ambiente

- Fondo PNRR per il sostegno alla transizione industriale **57**




Notizie in breve

59



RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 18.12.2024, n. 127214, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2025, che rimangono invariate rispetto al 2024. Si ricorda la riduzione del 50%, anche per l'anno 2025, degli importi fissati dal D.M. 21.04.2011, disposta dall'art. 28, c. 1 D.L. 24.06.2014, n. 90. Si ricorda inoltre che col D.M. 23.02.2023 era stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale fino al 20% per il triennio 2023-2025.



RAVVEDIMENTO DEL DIRITTO CAMERALE

Chi non ha versato il diritto camerale 2024 si è visto recapitare una PEC dove viene richiesto il versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, che consente di sanare le violazioni commesse entro (e non oltre) un anno dalla scadenza del termine ordinario. Si ricorda che sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti seguenti:

- iscritti o annotati al Registro delle Imprese al 1.01 di ogni anno;
- iscritti al REA al 1.01 di ogni anno;
- soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno.

Il diritto annuale deve essere versato per la sede (legale o principale) e per ogni unità locale/sede secondaria iscritta al Registro delle Imprese.

I casi di cessazione dell'obbligo al pagamento del diritto annuale sono indicati dall'art. 4 del Decreto interministeriale 11.05.2001, n. 359:

- tutte le imprese per le quali è stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui è stato autorizzato, e fino a quando non sarà cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30.01 successivo alla data di cessazione dell'attività;
- le società e gli altri soggetti collettivi a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30.01 successivo all'approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, nel caso di cui all'art. 2544 c.c.,

a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

Per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale omesso è necessario versare la somma seguente:

1. importo del diritto annuale;
2. interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento;
3. sanzione calcolata sull'importo del diritto annuale non pagato, pari alle percentuali seguenti:
 - ♦ 3% (o fino al 3,75% a seconda della Camera di Commercio) in caso di ravvedimento effettuato entro 30 giorni dal termine ordinario di pagamento;
 - ♦ 3,75% (o fino al 6% a seconda della Camera di Commercio) in caso di ravvedimento effettuato oltre i 30 giorni ed entro un anno dal termine ordinario di pagamento.

Il pagamento va effettuato tramite modello F24 (Sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3850 per il diritto annuale;
- 3851 per gli interessi;
- 3852 per la sanzione.

In caso di ravvedimento per tardiva presentazione del mod. F24, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perché non sana la violazione relativa al diritto annuale, occorre utilizzare il codice 3852 per la sanzione e 3851 per gli interessi, codici tributo istituiti dalla Risoluzione 23.05.2003, n. 115 e viene espressamente previsto che gli importi pagati per sanzioni e interessi non possono essere oggetto di compensazione, pertanto l'F24 potrà essere presentato compensando il diritto annuale ma non sanzioni e interessi.

Esempio - Ravvedimento diritto camerale 2024

Dati

- La società Alfa S.r.l., iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, soggetto ISA, ha dichiarato, per il 2023, un fatturato di € 80.000.
- La sede legale dell'impresa è situata in Roma (Provincia che ha deliberato la maggiorazione del 20%).

Il diritto camerale sull'annualità 2024 è pari a € 120. La scadenza del versamento era il 31.07.2024. La società non ha versato il diritto. In data 15.12.2024 ha ricevuto una PEC dalla Camera di Commercio di Roma come la seguente:

Esempio di comunicazione PEC della Camera di Commercio

Spett.le Impresa,

considerato che alla data del 1.01.2024 risultava essere iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio di Roma, riteniamo utile informare che è scaduto il termine per il versamento del diritto annuale 2024.

Le ricordiamo che sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti che risultano iscritti o annotati nel registro delle imprese al 1.01 di ogni anno e tutti i soggetti che risultano iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) al 1.01 di ogni anno.

Non essendo riusciti, per l'anno 2024, ad abbinare alcun pagamento alla Sua impresa, La invitiamo a verificare la correttezza del versamento effettuato (in particolare: codice fiscale, codici tributo e anno di riferimento indicati nel modello F24).

Esempio - Ravvedimento diritto camerale 2024 (segue)

Qualora non avesse ancora provveduto al pagamento, Le ricordiamo che è ancora possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare entro un anno dalla scadenza del termine ordinario le violazioni commesse. Tale istituto prevede il pagamento di una sanzione ridotta (6%) rispetto a quella ordinaria (30%), con contestuale versamento degli interessi moratori.

Al fine di aiutare nell'applicare correttamente il ravvedimento operoso per diritto annuale la Camera di commercio di Roma ha predisposto un file di calcolo consultabile alla pagina Ravvedimento operoso del sito Internet www.rm.camcom.it (seguendo il percorso: Home >> Registro Imprese >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso).

Distinti saluti.

Ufficio Attività Giuridica per le Imprese

La società Alfa S.r.l. decide quindi di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso e di calcolare sanzioni e interessi e versare l'F24 in data 9.02.2025.

La Camera di Commercio di Roma ha previsto:

- la sanzione del 3,75% per il ravvedimento breve, ossia entro 30 giorni dalla commissione della violazione (perciò entro lo scorso 30.08.2024 per Alfa S.r.l.);
- la sanzione del 6% per il ravvedimento lungo, ossia dopo 30 giorni dalla commissione della violazione ma entro un anno (perciò entro il 31.07.2025 per Alfa S.r.l.).

A oggi Alfa S.r.l. può fruire quindi solo del ravvedimento lungo, pertanto: $120 \times 6\% = \text{€ } 7,20$: (importo sanzioni).

Per quanto riguarda gli interessi, fino al 31.12.2024 si applica il tasso del 2,5%, invece dal 1.01.2025 in poi il tasso passa al 2%, pertanto il conteggio sarà:

- $120 \times 2,5\% \times 151 \text{ giorni} / 365 \text{ giorni} = \text{€ } 1,24$ di interessi 2024;
- **$120 \times 2\% \times 39 \text{ giorni} / 365 \text{ giorni} = \text{€ } 0,25$ di interessi 2025.**

Quindi Alfa S.r.l. al 9.02.2025 verserà un F24 con i seguenti codici tributo e importi:

- 3850 per il diritto annuale: 120;
- 3851 per gli interessi: **1,49**;
- 3852 per la sanzione: 7,20.

Ipotizzando che abbia un credito Iva, decide di utilizzarlo per compensare il debito del diritto annuale, mentre non può utilizzarlo per espressa previsione normativa per sanzioni e interessi.



Esempio - Facsimile modello F24 per versamento con ravvedimento operoso

Agenzia Entrate		DELEGA IRREVOCABILE A:		Mod. F24	
MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO		AGENZIA		PROV.	
CONTRIBUENTE		PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE			
CODICE FISCALE		cognome, denominazione o ragione sociale		nome	
DATI ANAGRAFICI		data di nascita		comune (o Stato estero) di nascita	
DOMICILIO FISCALE		comune		via e numero civico	
SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazioni/regione/prov./mese/rit.	anno di riferimento	importi a debito versati
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6099	0101	2023	120,00
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio		codice atto		SALDO (A-B)	
		TOTALE A		B	120,00
SEZIONE INPS		matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	
TOTALE C		D		SALDO (C-D)	

CESSIONE DI UN BENE 4.0 ED EFFETTI SUL CREDITO DI IMPOSTA

I benefici legati agli investimenti rientranti nel piano Industria 4.0 hanno cambiato veste nel corso degli anni, passando da una maggior quota deducibile extra contabilmente (iperammortamento) all'attuale credito d'imposta. Il legislatore ha previsto in entrambi un "periodo di osservazione" nel quale l'azienda non può cedere il bene (acquisito in proprietà o in leasing), volto a garantire il concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell'economia dell'impresa. I differenti periodi di osservazione sono collegati all'utilizzo per le diverse versioni dell'agevolazione. L'articolo illustra le regole sulla cessione di beni strumentali 4.0 e le relative conseguenze sul credito d'imposta, distinguendo tra le versioni della L. 178/2020 e L. 160/2019, con esempi che mostrano il calcolo delle quote annuali utilizzabili in compensazione. Si analizzano inoltre i casi di interconnessione tardiva e le disposizioni per gli investimenti sostitutivi. Infine, si chiariscono le modalità di gestione del credito d'imposta in caso di cessione del bene prima della completa fruizione.

VERSIONE L. 178/2020	PERIODO DI OSSERVAZIONE
Investimenti effettuati dal 16.11.2020 (art. 1, c. 1060 L. 30.12.2020, n. 178)	<ul style="list-style-type: none"> Se entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (beni 4.0) i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, il credito d'imposta va ridotto in misura corrispondente, escludendo il relativo costo dall'originaria base di calcolo. Il maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi dell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 27.12.2017, n. 205.
Periodo consentito di utilizzo in compensazione (art. 1, c. 1059 L. 30.12.2020, n. 178)	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti diversi dal programma 4.0, o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del c. 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

**ESEMPIO:
BENE CEDIBILE
NEL 2024**

Un'azienda che ha effettuato un investimento in un bene strumentale 4.0 per € 90.000, **consegnato e interconnesso nel 2021**, con credito di imposta del 50% pari a € 45.000 utilizzabile in 3 anni, **potrà cedere il bene dall'anno 2024**, avendo superato il triennio di monitoraggio sopra richiamato; nel caso proposto, l'impresa ha utilizzato le 3 quote spettanti a decorrere dall'anno di interconnessione (2021), secondo lo schema seguente.

UTILIZZO TRIENNALE IN COMPENSAZIONE	
Utilizzo dall'anno di interconnessione	Quota utilizzata
2021	€ 15.000
2022	€ 15.000
2023	€ 15.000
Il bene è liberamente cedibile dal 2024	

DIFFERENTI PERIODI DI OSSERVAZIONE

Versione L. 160/2019	Periodo di osservazione
Investimenti effettuati fino al 15.11.2020 (art. 1, c. 193 L. 27.12.2019, n. 160)	<ul style="list-style-type: none"> • Se, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento (per i beni 4.0 a quello di interconnessione) i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, il credito d'imposta è ridotto in maniera corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. • Anche in questo caso, il maggior credito d'imposta già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, senza applicazione di sanzioni e interessi. • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 27.12.2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Periodo consentito di utilizzo in compensazione (art. 1, c. 191 L. 27.12.2019, n. 160)	<ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui al c. 190) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti diversi dal 4.0 (di cui al c. 188), oppure a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0 di cui ai cc. 189 e 190. • A differenza dell'attuale versione del credito d'imposta, nella precedente disciplina il credito per i beni materiali 4.0 poteva esser utilizzato in compensazione in 5 quote annuali, a decorrere dall'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione.

Esempio - Periodo di monitoraggio con quote residue

Un'impresa che ha effettuato un investimento in un bene strumentale 4.0 per € 90.000, **consegnato nel 2020** ed interconnesso nel 2021, con credito di imposta del 40% pari a € 36.000 utilizzabile in 5 anni ha potuto utilizzare in compensazione dal 2022 la prima quota **con periodo di monitoraggio fino al 31.12.2023**.

Utilizzo dall'anno di interconnessione	Quota utilizzata
2022	€ 7.200
2023	€ 7.200
2024	€ 7.200
2025	€ 7.200
2026	€ 7.200

In caso di cessione del bene nel 2024, si pone il dubbio di come gestire le ultime 2 quote spettanti (2025 e 2026) del credito d'imposta.

In occasione di Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017 **in materia di investimenti sostitutivi**, introdotte a complemento della precedente disciplina agevolativa dell'iperammortamento (art. 1, c. 9 L. 232/2016).

Tali disposizioni sono da **intendere applicabili sia durante il "periodo di osservazione", in funzione di neutralizzazione della disciplina sul ricalcolo e sul recapture del credito d'imposta, sia durante il successivo periodo di fruizione del beneficio, in funzione di mantenimento del diritto alle residue quote del beneficio. Il bene è liberamente cedibile dal 2027.**

Interconnessione tardiva

La ritardata interconnessione di un bene 4.0 determina lo slittamento del maggior credito utilizzabile in compensazione. È comunque possibile iniziare ad utilizzare il credito di imposta ordinario dalla messa in funzione del bene, indicando però in dichiarazione dei redditi, sin dall'origine, il credito di imposta 4.0 con riferimento al valore, al codice credito e al codice tributo.

Ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo è pari a € 90.000 e che nel corso del 2022 si proceda alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante in misura ridotta, pari a € 3.000 (1/3 di € 9.000), a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito spettante in misura piena, e la quota annuale compensabile sarà pari a € 14.000, ossia 1/3 di € 42.000 (€ 45.000 - € 3.000).